

## MEMORANDUM DI INTESA

tra l'Istituto Nazionale del Patrimonio

e

**l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (Repubblica Tunisina)**

e

**il Parco archeologico del Colosseo (Repubblica italiana)**

**L'Istituto Nazionale del Patrimonio**, con sede a Place du Château 4, Bab Mnara, 1008, Tunisi (Tunisia), rappresentato in qualità di legale rappresentante dal Direttore Generale, Tarek Baccouche, di seguito denominato **INP**,

**L'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC)**, ente di natura non amministrativa, con sede in 03 rue Chott Mariem, 1073, Tunisia, rappresentata dal sig. Lotfi Naddari responsabile della Direzione Generale, di seguito denominata **l'Agenzia**.

e

**Il Parco archeologico del Colosseo**, con sede in Piazza Santa Maria Nova 53, 00186, Roma (Italia), rappresentato in qualità di legale rappresentante dal Direttore generale, Alfonsina Russo, di seguito denominato **PAC**,

d'ora in poi congiuntamente denominati le Parti.

## CONSIDERATO CHE

L'**INP** è un ente pubblico di natura amministrativa sotto la supervisione del Ministero degli Affari Culturali della Tunisia, incaricato di conservare, salvaguardare e restaurare i siti archeologici, i monumenti storici e i centri storici urbani, nonché di organizzare e intraprendere ricerche, scavi, mostre, inventari e prospezioni nel campo del patrimonio archeologico, storico e civile di tutte le epoche storiche della Tunisia. È inoltre responsabile dello studio, della salvaguardia e della promozione di tutte le componenti materiali e immateriali di questo patrimonio.

L'**Agenzia (AMVPPC)** è un ente di natura non amministrativa con personalità giuridica e autonomia finanziaria, soggetto alla legislazione commerciale e alla supervisione del Ministero degli Affari Culturali. È responsabile di:

- Assicurare, a fini culturali, turistici e commerciali, l'attuazione, la gestione e la manutenzione di programmi di valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico, storico e museografico,

nonché dei siti naturali di carattere storico, in conformità con gli studi preventivamente elaborati in collaborazione con le autorità competenti.

- Promuovere e sviluppare il turismo culturale attraverso azioni.
- Incoraggiare la creazione e lo sviluppo di industrie culturali che si occupano di patrimonio e beni culturali.
- Sostenere il lavoro dell'Istituto Nazionale del Patrimonio nella protezione, salvaguardia e promozione del patrimonio archeologico e storico.
- Sostenere gli sforzi delle autorità e delle associazioni locali per la salvaguardia delle medine, ecc.
- Incoraggiare la creazione e il sostegno di associazioni che operano nel campo del patrimonio.

Il PAC è un ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero della Cultura, dotato di autonomia speciale, scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, istituito con il decreto ministeriale n. 15 del 12 gennaio 2017, che promuove progetti e collaborazioni con istituzioni nazionali e internazionali nei settori della ricerca, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio archeologico.

Le Parti considerano prioritaria la collaborazione con altre istituzioni per facilitare la formazione dei ricercatori, la ricerca archeologica, la promozione dei musei, lo scambio di informazioni, di buone pratiche di gestione e le competenze nella promozione del patrimonio archeologico e storico, e la valorizzazione dei luoghi del patrimonio tenendo conto dell'interesse di rafforzare le relazioni culturali tra la Tunisia e l'Italia.

Le parti firmatarie concordano quanto segue:

### **Articolo 1: Progetto di gemellaggio**

1. Le Parti si adopereranno per realizzare un gemellaggio tra l'anfiteatro Flavio (noto come "Il Colosseo") di Roma e l'anfiteatro di El Jem, a testimonianza dei duraturi legami di amicizia e cooperazione culturale tra le due nazioni amiche.
2. Le Parti collaboreranno nella conduzione di scavi archeologici e interventi di restauro sul sito di El Jem, l'antica *Thysdrus*, principalmente per quanto riguarda il grande anfiteatro, il piccolo anfiteatro, il circo, le case romane ed eventualmente altri monumenti sul sito e nella regione di El Jem relativi all'urbanistica e all'archeologia romana.
3. Le Parti collaboreranno per migliorare la capacità di accoglienza nei siti di rispettiva competenza, per attivare scambi di esperienze e di buone pratiche nel campo culturale (organizzazione di eventi culturali, di creazione di circuiti culturali e turistici, di partecipazione a incontri o manifestazioni di particolare interesse).
4. Le Parti si adopereranno per condividere standard minimi e norme di qualità (arredi urbani e segnaletica) per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, e in particolare sul sito di El Jem, secondo le rispettive normative vigenti, nonché per applicarli nei luoghi della cultura siti nei rispettivi territori di competenza.



5. Le Parti potranno sostenere altresì la valorizzazione dell'anfiteatro e del Museo archeologico di El Jem e di qualsiasi altro sito o monumento della regione che le Parti individueranno congiuntamente.

## Articolo 2: Altri progetti

1. Le Parti intendono sviluppare progetti congiunti e promuovere lo scambio di personale, la formazione e l'organizzazione di incontri nel campo del patrimonio archeologico, storico e museale dei due paesi, nello stretto rispetto delle rispettive normative vigenti.
2. Le Parti intendono impegnarsi in progetti comuni e facilitare la mobilità delle competenze scientifiche, tecniche e amministrative.
3. Le Parti concordano di agire in modo coordinato a livello scientifico, amministrativo e tecnico e, in particolare, di organizzare congiuntamente il programma di missioni di cooperazione in diversi settori relativi al patrimonio culturale e, in particolare, al sito di El Jem.
4. Le Parti, inoltre, intendono:
  - a) realizzare progetti comuni di scavo finalizzati alla tutela e alla miglior valorizzazione dei monumenti esistenti e delle nuove scoperte;
  - b) lavorare per l'attuazione del piano di salvaguardia e valorizzazione del parco archeologico di El Jem;
  - c) promuovere progetti comuni per la conservazione e il restauro di monumenti archeologici e di reperti conservati nei depositi o esposti nei musei, in particolare nella città di El Jem e nella sua regione, e organizzare seminari sulla tutela dei beni culturali;
  - d) attuare progetti di valorizzazione per promuovere l'attrattiva del sito di El Jem e contribuire allo sviluppo sostenibile della regione;
  - e) incoraggiare gli incontri tra gli specialisti della conservazione, della ricerca archeologica, della mediazione, della pianificazione e dello scambio di esperienze in materia di concessioni e di gestione dei monumenti storici, nonché l'organizzazione di sessioni di formazione;
  - f) organizzare sessioni di formazione nelle loro aree di competenza;
  - g) realizzare scambi di specialisti in conservazione, museologia, museografia, sviluppo, documentazione del patrimonio culturale, comunicazione e mediazione culturale;
  - h) organizzare congiuntamente incontri, conferenze, mostre, eventi culturali, pubblicazioni e produzione di prodotti culturali derivati, secondo le modalità previste da successive convenzioni o accordi specifici;
  - i) scambiare le esperienze di ricercatori, curatori, architetti, progettisti e tecnici specializzati nel campo della museologia, della giurisdizione specifica, della museografia, del patrimonio, della comunicazione e mediazione culturali.

### **Articolo 3: Copertura finanziaria**

1. Le Parti provvedono allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, previste dal Memorandum, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Nell'ambito delle finalità individuate agli artt. 1 e 2, le Parti possono collaborare alla promozione di specifici progetti rivolti all'acquisizione di risorse esterne.

### **Articolo 4: Comitato**

Le Parti istituiscono un comitato misto per il monitoraggio del Memorandum di gemellaggio e cooperazione. Il Comitato sarà coordinato dai rappresentanti legali delle Parti o da loro delegati e sarà composto da esperti italiani e tunisini. Il Comitato si riunirà una volta all'anno, alternativamente a El Jem e a Roma. Qualora non sia possibile convocarlo in presenza, il Comitato si riunirà in videoconferenza.

### **Articolo 5: Forza Maggiore**

Se un progetto comune non può essere realizzato a causa dell'esistenza gravi difficoltà, non imputabili ad alcuna delle Parti, possono essere apportate delle modifiche sulla base di negoziati tra le Parti.

### **Articolo 6: Revisioni del Memorandum**

Il presente Memorandum d'intesa può essere rivisto, ogniqualvolta sia necessario, mediante addendum.

### **Articolo 7: Rispetto della legislazione e delle normative in vigore**

Il personale delle Parti, coinvolto nelle suindicate attività, è tenuto a uniformarsi alla normativa e ai regolamenti in materia disciplinare e di sicurezza sui luoghi di lavoro vigenti nelle sedi di esecuzione delle medesime.



## **Articolo 8: Diritti di proprietà intellettuale e industriale**

1. Ogni diritto di proprietà intellettuale e industriale appartenente a una delle Parti, indipendentemente dalla conclusione del presente Memorandum, resterà di esclusiva proprietà di tale Parte.
2. In mancanza di diversa pattuizione scritta tra le Parti, ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale originato in esecuzione della presente convenzione resterà acquisito alla parte che lo ha generato.

## **Articolo 9: Comunicazione**

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine e la comunicazione delle iniziative comuni derivante dal presente Memorandum. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Memorandum. Ogni diverso uso dei loghi dovrà essere concordato tra le Parti.

## **Articolo 10: Protezione dei dati personali**

Le Parti garantiranno che le informazioni, i documenti e i dati personali scambiati tra loro saranno usati esclusivamente per lo scopo previsto dal presente Memorandum d'Intesa come stipulato dalle Parti e non saranno trasferiti a terzi senza consenso scritto.

## **Articolo 11: Modifiche e recesso**

1. Qualora una delle Parti voglia porre fine ai progetti avviati o modificati sulla base del presente Memorandum, è tenuta a darne notifica e a discuterne con le altre due Parti almeno 90 giorni prima di dichiarare, a mezzo di posta raccomandata, la propria intenzione di modificare o recedere dal Memorandum.
2. I negoziati tra le Parti si baseranno su uno spirito di uguaglianza e di rispetto reciproco.

## **Articolo 12: Risoluzione delle controversie**

In caso di controversia tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Memorandum, le Parti interessate cercheranno una soluzione per via diplomatica.

### Articolo 13: Accordi specifici

I progetti di cooperazione di cui al presente Memorandum saranno oggetto di accordi specifici che costituiranno parte integrante del presente Memorandum.

### Articolo 14: Durata

Il presente Memorandum entrerà in vigore non appena sarà stato firmato dalle Parti e da quel momento sarà valido per tre anni. In seguito potrà essere prorogato mediante accordo scritto tra le Parti.


### Articolo 15: Disposizioni finali

Il Memorandum è sottoscritto in lingua italiana e francese, ciascuna versione facente ugualmente fede. In caso di divergenze nella interpretazione del Memorandum, le Parti le risolveranno in via bonaria.

Sottoscritto in sei copie originali

Tunisi, il 27 aprile 2024

Il Direttore generale del  
Parco Archeologico del  
Colosseo  
  
Dott.ssa Alfonsina  
RUSSO

Il Direttore generale  
dell'Istituto Nazionale del  
Patrimonio  
  
Dott. Tarek BACCOUCHE

Il responsabile della Direzione  
Generale dell'Agencia per lo  
Sviluppo del Patrimonio e la  
Promozione Culturale  
  
M. Lotfi NADDARI